FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI. 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma 22 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante — Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D.C. GOZZANO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESE/GOZZANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.C. Gozzano SSDRL di Gozzano (Novara), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Manda alla Procura Federale per le opportune valutazioni rispettivamente alle condotte del:

- Sig. Alex Casella, dirigente del Gozzano Calcio;
- Società Varese per comportamento steward appartenente al proprio servizio d'ordine. Manda alla Procura A.I.A. in merito alle dichiarazioni rese del sig. Matteo Centi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 2. RICORSO DELL'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GAGLIARDINI ALEX SEGUITO GARA MATELICA/L'AQUILA DEL 13.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 144 del 14.05.2018)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 dell'Aquila.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBISSOLA/VIS PESARO 1898 DEL 23.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 24.5.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Vis Pesaro 1898 di Pesaro annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma 22 giugno 2018

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Roberto Fabbricini